REGOLAMENTO (CEE) N. 915/80 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 801/80 che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 801/80 della Commissione [2] ha fissato a zero, per il secondo trimestre 1980, la quantita di carni bovine di qualità pregiata che può essere importata dagli Stati Uniti d'America a condizioni speciali ; che le difficoltà amministrative che hanno motivato tale fissazione sono ormai eliminate ; che occorre pertanto fissare il quantitativo di tali carni a 5 000 tonnellate ;

considerando che, onde permettere la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli d'importazione per tali carni nel mese di maggio 1980, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 485/80 [4] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La quantità fissata a 0 tonnellate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 801/80 è sostituita da 5 000 tonnellate.

Articolo 2

In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 571/78 :

— le domande di titoli di cui al paragrafo 1 di detto articolo possono essere presentate dal 2 al 12 maggio 1980 ;

— la comunicazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo viene effettuata il 19 maggio 1980 ;

— il rilascio dei titoli di cui al paragrafo 3 di detto articolo ha luogo il 30 maggio 1980.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 5.
(2) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 53.
(3) GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.
(4) GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 21.